



Fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019 per i fornitori di Enel stabiliti in Italia.

L'art.1, comma 909 della Legge n.205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di bilancio 2018) ha disposto, **con decorrenza 1.1.2019**, l'obbligo di fatturazione elettronica "per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano".

A decorrere dalla data sopra indicata eventuali fatture predisposte in formato non elettronico ovvero trasmesse con modalità diverse dal Sistema di Interscambio (SDI) saranno considerate non emesse.

Con il suddetto dettato normativo non è quindi più possibile emettere non solo fatture cartacee, ma anche fatture con un formato elettronico diverso da quello previsto dal Sistema di Interscambio (ad esempio non è più sufficiente la sola trasmissione della fattura tramite i portali aziendali come quello Web-Edi adottato da Enel).

Alla luce di quanto detto sopra le Società italiane del Gruppo Enel dal 1 gennaio 2019 dovranno ricevere fatture in formato elettronico emesse esclusivamente utilizzando il SDI e secondo il formato previsto nei rapporti tra privati come da specifiche tecniche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate (www.fatturapa.gov.it).

Pur tuttavia Enel, allo scopo di mantenere i virtuosi rapporti digitali e la trasmissione elettronica delle fatture inviate tramite il Portale, ha ritenuto opportuno offrire ai fornitori delle società Enel presenti nel portale WEB EDI, un servizio gratuito di intermediario nei confronti dell'Agenzia delle Entrate; tutto ciò senza apportare modifiche nel processo attuale di utilizzo del Portale Web-Edi, compreso l'attuale responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Conseguentemente tutte le fatture trasmesse sul portale ed emesse con data fattura dal 1 gennaio 2019 nei confronti delle Società Enel verranno prodotte a cura di Enel in nome e per conto del fornitore su tracciato XML (formato trasmissione FPR12 - fattura verso privati - ver. 1.2 richiesto dallo SDI), trasmesse allo SDI e rese disponibili ai fornitori insieme alle ricevute di corretta emissione o scarto SDI.

Le fatture che invece saranno trasmesse direttamente dai fornitori al sistema di Interscambio SDI, (quindi non utilizzando il Portale Acquisti Enel servizio WebEDI), naturalmente saranno considerate valide da Enel e quindi prese in carico.

In questo caso, come da clausole contrattuali in corso, bisognerà riportare nel tracciato xml:

- i dati dell'Ordine di Acquisto (vedere specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate Tag XML SDI 2.1.2 "Dati Ordine d'Acquisto")
- per le prestazioni di servizi i dati del benessere al pagamento (vedere Tag XML SDI 2.1.5 "Dati ricezione")
- per le forniture i dati del DDT (vedere Tag XML SDI 2.1.8 "Dati DDT").

I dati del benessere al pagamento sono comunque pubblicati nella nuova Sezione del Portale Fornitori che vi invitiamo a consultare.

In mancanza dei dati sopra esposti la fattura non potrà essere processata e pertanto verrà richiesta nota di credito.

Non sarà necessario indicare il codice destinatario o la Pec della Società Enel in quanto le Società del gruppo Enel, attraverso il servizio di registrazione dell'Agenzia delle Entrate, hanno abbinato il proprio numero di partita Iva al proprio indirizzo telematico (Codice Destinatario di 7 cifre identificativo di un canale Web



Service) dove ricevere sempre tutte le fatture elettroniche, indipendentemente dall'indirizzo telematico che il fornitore inserisce nella fattura elettronica.

Pertanto si invitano i fornitori a produrre la fattura elettronica a partire dalla data del 01.01.2019, indicando nel file XML il codice destinatario 0000000 (7 zeri) senza inviare alcuna richiesta finalizzata ad ottenere il codice destinatario o l'indirizzo PEC delle Società Enel in elenco.

Infine si precisa che con l'invio della prima fattura tramite portale WEB EDI con data emissione a partire dal 01.01.2019, sarà necessario accettare, a cura dell'utente Master, l'accordo di trasmissione elettronica delle fatture allo SDI in nome e per conto vostro attraverso il disclaimer proposto dal sistema Web EDI (la richiesta del consenso è aderente ai principi raccomandati dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) adottato dall'UE con efficacia dal 25 maggio 2018).